R.G. N. 1676/2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

SEZIONE UNICA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1676/2020 promossa da:

CIUCA ROBERTO, elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale Corrado IV n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luciano Bontempo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

M3E S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Montaquila, alla via Buonarroti snc, presso lo studio dell'Avv. Angelo Visco del Foro di Campobasso, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art 1669).

CONCLUSIONI

Con nota di trattazione scritta del 12.07.2021 la parte attrice insisteva per il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte e per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., mentre la



convenuta M3e S.r.l., con nota di trattazione scritta del 09.07.2021, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, con particolare riferimento all'eccezione di incompetenza in essa sollevata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 19.10.2020, Ciuca Roberto adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dei convenuti, ovvero quella ritenuta di giustizia, per i titoli su indicati, condannare gli stessi in solido tra loro, al risarcimento a favore del sig. Ciuca Roberto della somma di € 13.846,32 oltre iva come per legge quali costi da sopportare per la risoluzione dei vari problemi e/o difetti riscontrati negli elementi analizzati riferiti alle varie parti del fabbricato de quo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria della somma che precede, trattandosi di debiti di valore, e gli interessi di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla proposizione della presente domanda; Voglia, altresì, accertato e dichiarato in capo alla convenuta soc. MELFI S.r.l. l'obbligo contrattuale ex art. 22 del contratto di appalto e di legge ex D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 di attivare a beneficio del committente una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma e, dunque, la violazione in capo alla stessa di tale adempimento condannare la soc. MELFI S.r.l. al risarcimento a favore del sig. Ciuca della somma di € 4.250,00 quale valore medio del premio unico per la durata di anni 10 per l'attivazione di una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria della somma che precede, trattandosi di debiti di valore, e gli interessi di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla proposizione della presente domanda; Voglia, infine, condannare i convenuti al pagamento delle spese e



delle competenze del presente giudizio, oltre iva, c.a.p., spese generali ed ulteriori accessori".

In data 24.03.2021 si costituiva in giudizio la convenuta M3e S.r.l., la quale concludeva nei seguenti termini: "1. Voglia il Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale, in virtù di tale clausola compromissoria sancita all'art. 28 del contratto del 17.05.2015, dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del collegio arbitrale, obbligando la parte attrice ad esperire, inoltre, il tentativo preliminare di mediazione prima della riassunzione del procedimento dinanzi al collegio arbitrale, fissando i rispettivi termini per la proposizione della mediazione e della riassunzione; 2. L'eccezione pregiudiziale e preliminare sollevata è assorbente e dirimente per l'intera controversia ma, ad ogni modo, nella denegata ipotesi in cui non venga presa in esame e/o venga rigettata, si chiede di rigettare le richieste di parte attrice poiché infondate in fatto ed i diritto; 3. In subordine, nel caso venga appurata una qualsiasi responsabilità di parte convenuta, si chiede di sostituire la richiesta risarcitoria in termini economici con quella in forma specifica, ovvero mediante la riparazione o ricostruzione del bene/i o delle opere risultate danneggiate o difettose, essendo la ditta esecutrice una ditta che effettua lavori edili e che - mai - si è sottratta da oneri di riparazione e/o assistenza verso il cliente (Cassazione 2561/1980 e 2763/1984); 4. In maniera ulteriormente gradata, in caso di mancato accoglimento delle richiesta precedentemente articolate, si chiede di rideterminarsi la richiesta risarcitoria nella forma e nella quantità che sarà accertata in corso di causa. Si chiede, altresì, la condanna ex art. 96 cpc dell'attore nella misura di euro 5.000,00 o che l'Ecc.mo organo giudicante vorrà ritenere congrua e di giustizia; Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari tutti, del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto professionista antistatario".

All'udienza del 13.04.2021 che, a causa della emergenza sanitaria da COVID-19, si teneva con la modalità della '*trattazione scritta*', ai sensi dell'art. 83, commi VI e VII, lett. *h*) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, veniva disposta la separazione del giudizio con riferimento alla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto Micalone Paolo Antonio e fissata l'udienza del



13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni sulla eccezione RG n. 1676/2020 incompetenza sollevata dal convenuto costituito 3Me S.r.l.

Alla data prefissata, la parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non espressamente richiesti dalle parti.

- 1. L'atto introduttivo del presente giudizio aveva ad oggetto le domande risarcitorie spiegate dal Ciuca rispettivamente nei confronti di M3e S.r.l. e di Micalone Paolo Antonio, quali presunti responsabili in solido, il primo della veste di appaltatore e il secondo di direttore dei lavori, per i vizi e difetti riscontrati a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà del committente, sito in Paganica (AQ), via Onna n. 14, individuato al N.C.E.U. al foglio 19, mappale n. 952, subalterni n. 1-2-3-4-5-6.
- 2. Con riferimento alla domanda spiegata dall'attore nei confronti dell'appaltatore, il Tribunale, in via pregiudiziale di rito e in accoglimento dell'eccezione di compromesso tempestivamente sollevata da M3e S.r.l., deve dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri.

Al riguardo, il convenuto rappresenta che l'art. 28 del contratto di appalto stipulato con il Ciuca in data 28.11.2015, prevede espressamente che "1. Le eventuali controversie in merito all' applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 2. 2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza. 3. E' fatta salva la facoltà di esperire per le controversie di cui al precedente punto 2) un procedimento di mediazione previsto dal D. lgs n. 28 del 04.10.2010 e s.m.i.. 4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto potranno essere apportate unicamente per iscritto".

Nella prima difesa utile, costituita dalle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 13.04.2021, l'attore contestava l'eccezione avanzata dalla convenuta, rilevando la natura vessatoria della clausola compromissoria inserita



nel contratto di appalto, in quanto unilateralmente predisposta dall'appaltatore, ed eccependone a sua volta la nullità per la mancata approvazione specifica da parte del Ciuca.

2.1 Con riferimento alla vessatorietà della clausola compromissoria, osserva il Tribunale che non coglie nel segno l'attore nel richiamare la disciplina di cui all'art. 1341, comma II c.c., che appare ontologicamente incompatibile con la natura del contratto di appalto, caratterizzato dall'*intuitus* personae e dalla specificità dell'opera da realizzare.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale profilo, manca comunque la prova che il testo negoziale sia stato integralmente predisposto dall'appaltatore e che non vi sia stata alcuna trattativa tra le parti.

Pur volendo ammettere la circostanza, in giurisprudenza si è precisato che la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli articoli 1341 e 1342 del c.c., occorrendo anche che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (*cfr.* Cass. civ., Sez. I, 22.09.2011, n. 19370; Trib. Milano, Sez. VII, 01.03.2018, n. 2385). Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta, manca all'evidenza il requisito del carattere generale della previsione contrattuale richiesta dall'art. 1341 c.c., ossia del suo riferimento a una serie indefinita di rapporti, atteso che l'appalto è stata affidato per la ricostruzione di un immobile di proprietà del Ciuca.

2.2 Anche a voler ritenere astrattamente applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1341, comma II c.c., la clausola compromissoria di cui all'art. 28 del contratto di appalto stipulato tra le parti non potrebbe essere comunque colpita dalla nullità: contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, nel contratto di appalto depositato in giudizio dallo stesso Ciuca è possibile riscontrare non solo la presenza della firma del committente su ogni pagina del testo negoziale, ma anche la specifica sottoscrizione delle clausole considerate dalle parti come rientranti nella disciplina di cui agli artt. 1341 e



1342 c.c., tra cui anche quella relativa alla clausola compromissoria (*cfr.* all. 2, parte 2 pag. 38 fascicolo attore). Inoltre, anche a voler valutare il contenuto dell'art. 28, il tenore della clausola non appare volto a generare una asimmetria tra le parti in danno del committente – come paventato dal Ciuca nelle note di trattazione scritta del 12.07.2021 – in quanto la deroga convenzionale alla giurisdizione è prevista per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti e nascente dal contratto di appalto.

Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola arbitrale debba essere interpretata, ai sensi dell'art. 1362 c.c., sì alla luce della "comune volontà delle parti" consacrata nell'accordo negoziale (senza peraltro limitarsi al senso letterale delle parole), ma anche del principio del favor arbitrati rispetto alla equipollente giurisdizione statale, in ragione della novella del 2006 (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 22.10.2018, n. 26553; Cass. civ., Sez. VI, 14.10.2016, n. 20880).

Orbene, dal tenore del testo negoziale emerge che le parti hanno *expressis verbis* inteso demandare agli arbitri, in deroga agli ordinari criteri di competenza, la *potestas iudicandi* in ordine alle controversie derivanti dal contratto per cui è causa. In argomento, la giurisprudenza di legittimità (*cfr*. Cass. civ., Sez. VI, 24.09.2015, n. 18978) ha inoltre chiarito che l'eccezione di compromesso, lungi dal rivestire la natura di eccezione preliminare di merito, opera sul versante processuale integrando una vera e propria eccezione d'incompetenza (eccezione pregiudiziale di rito).

Diversamente, l'art. 28 è sufficientemente chiaro nel prevedere una mera facoltà per le parti di esperire il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Per l'effetto, non rientrando la presente materia tra quelle per cui è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, l'odierno attore non sarà tenuto a rispettare la suddetta condizione di procedibilità.

Alla luce di quanto sopra osservato, il Tribunale, con riferimento alla domanda spiegata da Ciuca Roberto nei confronti di M3e S.r.l., declina, mediante sentenza definitiva, la propria incompetenza in favore degli arbitri.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe ogni altra questione di merito, con la precisazione che, con provvedimento del 13.04.2021, è stata disposta la separazione del giudizio con riferimento alla domanda proposta



dall'attore nei confronti del convenuto Micalone Paolo Antonio, atteso che la clausola compromissoria non spiega i suoi effetti nei confronti di parte diverse sa quelle che hanno firmato il contratto. Di conseguenza, ogni questione relativa alla eventuale sussistenza della responsabilità del direttore dei lavori è rimessa al diverso procedimento incardinato.

Sul punto, non appare superfluo ricordare come la responsabilità solidale tra più coobbligati integri, *ex se*, la fattispecie processuale del litisconsorzio facoltativo tra le parti *ex* art. 103 c.p.c. e non invece quella del litisconsorzio necessario *ex* art. 102 c.p.c. Tale principio è stato recentemente ribadito anche nell'ambito della responsabilità tra appaltatore e direttore dei lavori, oggetto del presente procedimento (*cfr*. Cass. civ., Sez. II, 26.09.2016, n. 18831).

3. Con riferimento alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dalla M3e S.r.l., la stessa non può essere accolta in quanto, da un lato, appare generica e non supportata da alcun elemento utile ai fini della sussistenza della mala fede o colpa grave (*cfr.* Cass. civ., Sez. III, 30.06.2010, n. 15629); dall'altro, manca qualsiasi riferimento al nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta.

La domanda di risarcimento per lite temeraria, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni (*cfr.* Cass. civ., Sez. III, 18.01.2012, n. 691). Non avendo la convenuta dedotto alcunché in relazione ai presupposti tipici della fattispecie, sia per quanto riguarda l'elemento soggettivo che per quello oggettivo - non potendosi considerare tale il costo per le spese del giudizio, già compensato dal principio della soccombenza – ed essendosi limitata a chiedere la condanna dell'attore a tale titolo, la domanda deve ritenersi indeterminata e pertanto non meritevole di accoglimento.

4. Le spese del presente procedimento, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia, in base ai criteri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, per quanto riguarda le fasi di studio,



Sentenza n. 610/2021 pubbl. il 08/09/2021 RG n. 1676/2020

introduzione e decisione, operando la riduzione prevista dall'art. 4, comma IV per assenza di peculiari questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1676/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara, quanto alla domanda spiegata da Ciuca Roberto nei confronti di M3e S.r.l., l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno *ex* art. 96 c.p.c. avanzata da M3e S.r.l. nei confronti di Ciuca Roberto;
- 3) condanna Ciuca Roberto al pagamento in favore di M3e S.r.l. delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 1.302,49 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.

L'Aquila, 25 agosto 2021

Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli

